

AGEVOLAZIONI

In attesa del decreto sull'enoturismo

di Luigi Scappini

Il Legislatore purtroppo, molto spesso, alle parole non fa seguire i fatti e, quelle che sembrano iniziative meritevoli vengono derubicate a mere parole vuote.

In tal senso depongono, ad esempio, alcuni interventi, apprezzati e accolti con indubbio favore dagli operatori del settore agricolo.

Ad esempio, l'[articolo 1, comma 502 e ss., L. 205/2017](#), meglio nota come Legge di bilancio per il 2018, ha introdotto la disciplina dell'**enoturismo**, rientrante tra quelle **attività** che **caratterizzano** e fortificano un comparto, quello **vitivinicolo**, che sicuramente presenta un *trend* positivo in termini di crescita.

Al di fuori di evidenti imperfezioni tecniche, quello che lascia l'amaro in bocca è la **mancata emanazione**, ad oggi, del **decreto ministeriale** previsto al [comma 504](#) con cui deve, da un lato, essere data piena **attuazione** a quanto previsto dai precedenti commi e, dall'altro, aggiungiamo noi, essere **implementato**, o meglio, corretto, quanto previsto con la norma primaria.

A parziale difesa del Legislatore deve essere evidenziato come, in questo caso, **non sia stato previsto un termine** preciso ai fini dell'emanazione della norma, di modo che, nella realtà, il limite temporale di emanazione è potenzialmente infinito.

Tale decreto deve **individuare le linee guida e gli indirizzi in riferimento** “ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica”.

Nella **realtà**, con il decreto **dovranno**, a parere di chi scrive, essere **corrette** alcune **imperfezioni** o mancanze della norma primaria. In particolare, si rende necessario **ricondurre l'enoturismo alle attività connesse** di cui all'[articolo 2135, comma 3, cod. civ.](#).

Attualmente, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 502, L. 205/2017](#), per **enoturismo** devono intendersi “*tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni viticole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine*”.

La **norma** non rimanda in alcun modo alle **attività connesse**, salvo poi prevedere, al successivo [comma 503](#), l'**applicazione** delle regole specifiche stabilite dall'[articolo 5 L. 413/1991](#) per le **attività agrituristiche** che, al contrario, sono espressamente contemplate nel novero di quelle **connesse** dall'[articolo 2135, comma 3, cod. civ.](#).

La previsione di una **tassazione forfettaria** di quella che viene considerata a pieno titolo quale **attività commerciale**, trova una propria **giustificazione** in una **lettura sistematica** del **regime fiscale** previsto per il mondo **agricolo**.

Per l'imprenditore agricolo, in particolare, sono previste **3** differenti **modalità** di **tassazione** dei redditi dallo stesso prodotti:

- **catastale**;
- **forfettaria**; e
- **analitica**.

La riconduzione di un'attività a una metodologia di tassazione o a un'altra dipende, essenzialmente, dalla più o meno marcata **connessione** della stessa al **fondo**, elemento che seppur “declassato” con la riforma del 2001 a potenziale e non più imprescindibile, ai fini fiscali ricopre sempre un ruolo determinante.

Tuttavia, le **prime due tipologie** di attività agricole, per poter fruire di una tassazione di favore, **richiedono** comunque una **espressa riconduzione** nel perimetro definito dall'[articolo 2135 cod. civ.](#); circostanza che, allo stato attuale, non è rinvenibile nell'**enoturismo**.

Sempre sulla falsariga del percorso intrapreso, non si può poi non evidenziare un ulteriore elemento critico della norma introdotta, dato dall'individuazione di un **perimetro soggettivo** di applicazione più ampio rispetto a quello stabilito per le altre attività connesse.

È di tutta evidenza come, allo **stato attuale**, la definizione di **enoturismo** lasci aperta la porta anche a coloro che nella realtà svolgono l'attività di **imbottiglieri**; circostanza quest'ultima, che **stride** con il **rimando alle regole fiscali** previste per l'**attività agritistica**, che, si ricorda, è e rimane un'attività connessa a quella agricola con la conseguenza che è necessario, *in primis*, il rispetto del requisito dell'**unisoggettività** (e quindi che la stessa sia esercitata da un soggetto che, alternativamente, svolge in via principale la coltivazione del fondo, la selvicoltura o l'allevamento di animali).

Una volta espressamente **ricondotto** l'enoturismo tra le **attività connesse** di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#) (come del resto facevano le 2 proposte di legge che erano all'esame di Camera e Senato al momento dell'emanazione della Legge di Bilancio per il 2018), il **problema** sarà **risolto** in origine.

Da ultimo, si evidenzia come il decreto dovrà risolvere un'ulteriore imperfezione della Legge di Bilancio, e precisamente quella per la quale “... *la commercializzazione delle produzioni viticole*

aziendali, anche in abbinamento ad alimenti” dovrà trovare la propria **disciplina fiscale** nelle previsioni di cui all'[articolo 5 L. 413/1991](#), il quale prevede **una tassazione forfettaria in misura pari al 25%**.

In realtà, la **vendita dei prodotti propri** trova una propria disciplina di favore nello stesso [articolo 32 Tuir](#) che riconduce l'attività tra quelle che trovano copertura nel reddito agrario.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione
**LA GESTIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA –
CORSO AVANZATO**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)